



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Riallineamento 2.0 : il nuovo regime delineato dal D.Lgs. 192/2024

*Commissione Imposte Dirette - Reddito d'impresa IAS adopter, in
collaborazione con la Commissione Imposte Dirette - Reddito d'impresa
OIC adopter e la Commissione Imposte Dirette – Operazioni straordinarie*

2 aprile 2025



Agenda

- **La legge delega fiscale: avvicinamento valori contabili e fiscali**
Francesco Bontempo
- **Operazioni pregresse e nuovo riallineamento: inquadramento generale**
Pierpaolo Lipardi - Valeria Russo
- **Riallineamento dei valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili**
Guerino Russetti
- **Riallineamento dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie**
Gian Marco Committeri – Arianna Palmieri
- **Decorrenza e regime transitorio e considerazioni conclusive**
Paolo Petrangeli

Riallineamento 2.0: il nuovo regime delineato dal D.Lgs. 192/2024



Dipartimento
delle Finanze

La legge delega fiscale: avvicinamento valori contabili e fiscali

Roma, 2 aprile 2025

Dott. Francesco Bontempo

Agenda

- La razionalizzazione dei regimi di riallineamento operata con il D.lgs. n. 192 del 2024
- Le prospettive di revisione della disciplina sul riallineamento (correttivo al D.lgs. 192 del 2024)

L'art. 6, comma 1, lett. a) e c), della legge 9 agosto 2023, n. 111

... , nell'indicare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione sul reddito delle società prevedono "la riduzione dell'aliquota dell'IRES" a determinate condizioni,

nonché la "razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili,

- *al fine di:*
 - *prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile,*
 - *limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti".*

«Per effetto di tale misura e, si ribadisce, in conseguenza dell'abrogazione di regimi di riallineamento particolarmente favorevoli, l'applicazione della disciplina sul riallineamento è, da ora in avanti, destinata essenzialmente a ridurre gli adempimenti e i relativi oneri amministrativi delle imprese e non a ottenere un regime di favore».

Relazione illustrativa al DLGS n. 192 del 2004



La scelta compiuta dal legislatore delegato di abrogare i regimi di riallineamento caratterizzati da un'aliquota impositiva particolarmente vantaggiosa e di fissare una misura "congrua" di imposta sostitutiva, è finalizzata a limitare in radice le "pratiche" di arbitraggio.



Per effetto di tale misura e, si ribadisce, in conseguenza dell'abrogazione di regimi di riallineamento particolarmente favorevoli, l'applicazione della disciplina sul riallineamento è, da ora in avanti, destinata essenzialmente a ridurre gli adempimenti e i relativi oneri amministrativi delle imprese e non a ottenere un regime di favore.



Pertanto, la misura dell'imposta sostitutiva si colloca all'interno di un periodo in cui è ancora in atto l'attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi. La scelta di tale misura, pertanto, non potrà prescindere dal livello che tali aliquote assumeranno al termine del processo di recepimento dell'intera riforma.

Le divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili (articolo 10, co. 1)

Le fattispecie di cambiamento dei principi contabili

1.

1. “First Time Adoption” o “FTA” - prima applicazione dei principi contabili internazionali

2.

- variazioni dei principi contabili IAS/IFRS - già adottati, ovvero introduzione di un nuovo IFRIC

3.

- “Last Adoption” o “LTA” - passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale

4.

- variazione dei principi contabili nazionali

5.

- cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa

6.

- applicazione per le micro-imprese della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR (rinuncia a semplificazioni contabili con cambio derivazione)

7.

- operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti

Risoluzione del 29/07/2005 n. 111 - Riclassificazione dell'avviamento operata in applicazione degli IAS

La riclassificazione dell'avviamento ...

- *... in diritti di sfruttamento commerciale di un software operata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ...*

Principio di neutralità

- Periodo FTA 2005/2008
- Art. 13 DLGS n. 38/2005

la perdita derivante

- *... dall'eliminazione dell'avviamento non sarà deducibile ai sensi del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR e il relativo costo fiscale sarà ammortizzabile negli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del TUIR*


l'iscrizione

- *dei diritti di sfruttamento non avrà riconoscimento fiscale ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera c)*



Rilevazione nuovi «intangibles» – IFRS 3

- Un'entità deve contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell'acquisizione. L'applicazione del metodo dell'acquisizione richiede:
 - a) l'identificazione dell'acquirente;
 - b) la determinazione della *data di acquisizione*;
 - c) **la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita; e**
 - d) la rilevazione e la valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.
- La rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili è soggetta alle condizioni specificate nei paragrafi 11 e 12.



OIC 4 – Il disavanzo di fusione

- Il disavanzo di fusione *«deve esser imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426 ad avviamento»* (comma 4 dell'art. 2504 bis del Codice Civile)
- ... Le attività e passività da iscrivere nel bilancio di apertura in sostituzione del disavanzo sono non solo quelle iscritte nel bilancio di chiusura delle società incorporate o fuse, ma anche le altre attività e passività (delle sole società incorporate o fuse) effettivamente esistenti alla data di efficacia della fusione, anche se non distintamente figuranti nel bilancio di chiusura (Par. 4.4.4 - **Il bilancio d'apertura e l'iscrizione delle attività e passività delle società incorporate o fuse**).

OIC 4 - Riflessioni «*evolutive*»

- ... ma, ad esempio, anche per gli altri elementi patrimoniali attivi, interamente ammortizzati ma ancora utilizzati nell'attività produttiva e provvisti di un valore economico positivo e per quelle **entità immateriali non iscritte nel bilancio dell'incorporata ma iscrivibili in base alle disposizioni del Codice Civile e del Principio contabile 24 (know-how, software, ecc.).**

Ciò vale, ovviamente, per l'avviamento

Inoltre, l'emersione delle attività (e passività) effettivamente esistenti

- ... alla data di efficacia della fusione sarà oggetto di adeguata informativa nel primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione, riportando in particolare le motivazioni in materia di capitalizzabilità/iscrivibilità secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile.

Le divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili (articolo 10, co. 1)

Le fattispecie di cambiamento dei principi contabili

1. “First Time Adoption” o “FTA” - prima applicazione dei principi contabili internazionali
2. • variazioni dei principi contabili IAS/IFRS - già adottati, ovvero introduzione di un nuovo IFRIC
3. • “Last Adoption” o “LTA” - passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale
4. • variazione dei principi contabili nazionali
5. • cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa
6. • applicazione per le micro-imprese della disciplina di cui all’art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR (rinuncia a semplificazioni contabili con cambio derivazione)
7. • operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Operazioni pregresse e nuovo riallineamento: inquadramento generale

Pierpaolo Lipardi – Valeria Russo

Commissione Imposte dirette – Reddito d'impresa IAS-adopter



Il nuovo regime di “riallineamento”

Art. 6 della Legge n. 111/2023

“... razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”

Relazione illustrativa

Il quadro normativo dei regimi di riallineamento sia particolarmente articolato e complesso e non sia in grado di disciplinare in maniera omogenea tutte le fattispecie in cui possono emergere divergenze tra valori contabili e fiscali generando, in tal modo, incertezze interpretative e discrasie. L’attuale assetto normativo si presta, altresì, a fenomeni di arbitraggio

Art. 10, 11 e 12 D.Lgs. 192/2024



Il nuovo regime di “riallineamento”

Attuale regime

Neutralità

Riallineamento

Ambito di applicazione regime di neutralità e riallineamento (art. 10, co.1)

FTA IAS/IFRS
Variazioni di IAS/IFRS già adottati
Passaggio dagli IAS/IFRS alla normativa nazionale (LTA)
Variazione dei principi contabili nazionali
Cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa
Applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR
Operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti

✓	✓
✓	✓
✓ ✗	✗
✓	✗
✓	✗
✓	✗
✓	✗



Il nuovo regime di “riallineamento”

Regime di neutralità (art.10, co.2 e 3)

Diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali

- «I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente»

Diverse valutazioni

- “I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali nell’ambito delle fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile”

Restano applicabili le regole di **realizzo atipico** previste in caso di riclassificazione degli strumenti finanziari operata dai soggetti IAS/IFRS adopter dall’art. 4 del DM 8 giugno 2011

“Le differenze concettuali e le difficoltà interpretative riscontrate, nel vigente regime di riallineamento, nella declinazione dei fenomeni di tassazione anomala sulle variabili “valutative”, hanno reso preferibile la scelta di tenere separate – quando possibile, in quanto fenomeno a sé stante – le mere valutazioni (comunque oggetto di riallineamento ...) dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali” (Rel. III.)





Il nuovo regime di “riallineamento”

Sono riallineabili (art. 10, co. 5 e 6) → le divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali *“dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto”*.


Nella versione definitiva della norma è stato eliminato l'inciso «anche se preesistenti»

Non sono riallineabili (art. 10, co. 7) → le divergenze strutturali, intendendo per tali *“quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio”*

Nella versione definitiva della norma è stata riformulata la definizione di divergenze strutturali prima definite come *«quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da previsioni normative che derogano al principio di derivazione rafforzata»*



Il nuovo regime di “riallineamento”





Il nuovo regime di “riallineamento”

Saldo globale

Base imponibile

- Somma algebrica della totalità delle differenze positive e negative esistenti all'inizio del periodo d'imposta

Opzione

- L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze

Base imponibile negativa

- Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi

Imposta e versamento

- L'imposta si determina applicando l'aliquota ordinaria, oltre addizionali o maggiorazioni, dell'IRES e dell'IRAP ed è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative allo stesso periodo d'imposta

Singole fattispecie

Base imponibile

- Somma algebrica delle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio, nonché ai singoli maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali

Opzione

- L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze

Base imponibile negativa

- Il saldo negativo non è deducibile

Imposta e versamento

- L'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3% sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni



Il nuovo regime di riallineamento dei valori contabili e fiscali

Legge 9 agosto 2023, n. 111
(delega per la riforma fiscale)

Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192

Roma - 2 aprile 2025


Luca Miele

Guerino Russetti




Le «transizioni contabili»

**D.Lgs .n. 192
Art. 10**






Transizioni contabili: regime di neutralità (doppio binario)





Transizioni contabili: nuova disciplina





Transizioni contabili: regime di neutralità (doppio binario)

Regola di derivazione

*«**I componenti reddituali e patrimoniali** rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 **assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili** di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*



Transizioni contabili: regime di neutralità (doppio binario)

Operazioni pregresse

*«...continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino **diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali** rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente ... **qualora il trattamento fiscale** derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale **risulti non coerente con le regole** di deduzione o tassazione **applicate precedentemente**».*



Transizioni contabili: regime di neutralità (doppio binario)

Divergenze contabili-fiscali (qualitative e quantitative)

«Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le **divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente** rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, **nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori** delle attività o passività patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto».



QuIC+W



Transizioni contabili: regime di neutralità (doppio binario)

Tassazione non coerente

Le operazioni pregresse sono tali «...a condizione che la **nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale** determini fenomeni di **tassazione non coerente** con le regole dell'ordinamento tributario **o anomala**, che si manifesta, essenzialmente, in termini di doppia o nessuna tassazione, doppia o nessuna deduzione».


(Relazione di accompagnamento)



Come si manifesta la
tassazione anomala?



Transizioni contabili: regime di neutralità (doppio binario)





Transizioni contabili: regime di neutralità (doppio binario)

*«Si intendono per divergenze strutturali quelle che si determinano a causa del **mancato riconoscimento**, ai fini fiscali, a titolo definitivo **dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione** adottati in bilancio».*

Divergenze strutturali

«...una nuova definizione di divergenze strutturali rispetto a quanto regolamentato con l'articolo 15 del DL n. 185 ...quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione...che**, in considerazione di apposite disposizioni normative, **non avrebbero assunto rilievo ai fini fiscali**»

(Relazione di accompagnamento)



Transizioni contabili: regime di riallineamento






Riallineamento transizione FTA: disciplina previgente

Neutralità ovvero opzione per riallineamento con imposta sostitutiva a **saldo globale o per fattispecie**

[DL n. 185/2008 - art. 15.3.a)] →

Neutralità ovvero **opzione per riallineamento** con imposta sostitutiva a **scaglioni**

[DL n. 185/2008 - art. 15.3.b)] →




Non riallineabili



Riallineamento transizioni contabili: nuova disciplina

Neutralità ovvero opzione per riallineamento con imposta sostitutiva a **saldo globale o per fattispecie** [Art. 11 della Bozza]






Transizioni e precedenti errori contabili

Neutralità ovvero opzione per
riallineamento con imposta
sostitutiva



Tassazione/deduzione immediata
in sede di transizione



Non riallineabili




Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze qualitative



Transizioni contabili: nuova disciplina


Divergenze qualitative





Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze qualitative





Transizioni contabili: nuova disciplina


Divergenze qualitative (quantitative?)

Stato patrimoniale ante transizione		Nuove/diverse Qu.I.C. ➔	Stato patrimoniale post transizione	
Bene 1.000	Fondo 300		Bene 1.000	Fondo 0 PN +300



Transizioni contabili: nuova disciplina


Divergenze qualitative





Transizioni contabili: nuova disciplina


Divergenze qualitative





Transizioni contabili: nuova disciplina


Divergenze qualitative





Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze qualitative






Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze quantitative



Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze quantitative





Transizioni contabili: nuova disciplina


Divergenze quantitative





Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze quantitative






Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze strutturali



Transizioni contabili: nuova disciplina


Divergenze strutturali





Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze strutturali






Transizioni contabili: nuova disciplina

Divergenze NON PIU' strutturali





Regime di riallineamento: criteri prioritari






Regime di riallineamento: transizione implicita



Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento per saldo globale, «...i **maggiori valori** comunque iscritti **sugli elementi dell'attivo** costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali...possono essere riconosciuti **esclusivamente ai sensi dell'articolo 176**, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi...»




Regime di riallineamento: effetti contabili-fiscali






Regime di riallineamento: decorrenza effetti





Regime di riallineamento: opzione





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Riallineamento dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie

Dott.ssa Arianna Palmieri

Componente Commissione Imposte Dirette - Reddito d'impresa IAS adopter dell'ODCEC di Roma

2 Aprile 2025



IL RIALLINEAMENTO NELLA LEGGE DELEGA

L'art. 6 della legge Delega recante i “*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti*” ha delegato il Governo alla “*razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili*”, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”.





IL PRECEDENTE QUADRO NORMATIVO SUI REGIMI DI RIALLINEAMENTO NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE



**Regime ordinario
di riallineamento**
(art. 176, co. 2-ter, TUIR)



**Regime derogatorio
di riallineamento**
(art. 15 D.L. 185/2008)



Regime ordinario di riallineamento nelle operazioni straordinarie

(art. 176, co. 2-ter, TUIR)

Il **regime c.d. ordinario** disciplinato dal T.U.I.R., all'**art. 176, comma 2-ter (precedente formulazione)** consentiva al soggetto conferitario (nonché incorporante o beneficiario) di optare, **in tutto o in parte**, sui maggiori valori delle **immobilizzazioni materiali e immateriali** (per **categorie omogenee** - D.M. 25 luglio 2008) che emergevano a seguito dell'operazione straordinaria, per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva "a scaglioni"**:

- **12%** sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di €;
- **14%** sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di € e fino a 10 milioni di €;
- **16%** sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di €.



Regime ordinario di riallineamento nelle operazioni straordinarie

(art. 176, co. 2-ter, TUIR)




Esercizio dell'opzione

L'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori poteva essere esercitata **nel primo o nel secondo periodo d'imposta** successivo a quello di effettuazione dell'operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione ovvero in quella successiva.

L'imposta sostitutiva doveva essere versata in **tre rate annuali** (rispettivamente del 30%, 40% e 30%).



**Regime ordinario
di riallineamento
nelle operazioni
straordinarie**
(art. 176, co. 2-ter, TUIR)



Conseguenze del regime di riallineamento

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si consideravano **riconosciuti** ai fini dell'IRES e dell'IRAP **a partire dallo stesso periodo d'imposta** nel corso del quale era esercitata l'opzione.

Il regime di affrancamento in parola consentiva di ammortizzare i maggiori valori affrancati secondo l'ordinario regime fiscale di ammortamento.

In caso di vendita dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione (periodo di sorveglianza), era previsto un **meccanismo di recapture dell'affrancamento**.



Regime derogatorio di riallineamento nelle operazioni straordinarie

(art. 15 D.L. 185/2008)

Il **regime cd. derogatorio** previsto dall'art. 15, c. 10 D.L. 185/2008, consentiva, in deroga alle disposizioni del predetto art. 176, c. 2-ter, TUIR, di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio **all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali** assoggettandoli, in tutto o in parte, all'**imposta sostitutiva con l'aliquota del 16%**.

In caso di operazioni straordinarie erano inoltre affrancabili i maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, c. 2-ter, TUIR con applicazione dell'aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto, nonché i maggiori a valori attribuiti in bilancio ai crediti con applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20% (art. 15, co. 11, D.L. 185/2008).



Regime derogatorio di riallineamento nelle operazioni straordinarie

(art. 15 D.L. 185/2008)




Esercizio dell'opzione

L'opzione per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili era esercitabile “**versando in un'unica soluzione l'importo dovuto** entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione”.



Regime derogatorio di riallineamento nelle operazioni straordinarie

(art. 15 D.L. 185/2008)



Conseguenze del regime di riallineamento

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si consideravano **riconosciuti fiscalmente a partire dall' inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l' imposta sostitutiva.**

L'ammortamento relativo al maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa poteva essere effettuata **in 5 anni anziché in 18** anni, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale era versata l'imposta sostitutiva.

A partire dal medesimo periodo di imposta erano **deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.**

Applicazione del **meccanismo di recapture** (circ. AdE 28/E del 2019 - escluso comma 11)



**Regime derogatorio
di riallineamento
nel consolidato**
(art. 15 D.L. 185/2008)

L'**art. 15, co. 10-bis e 10-ter** del D.L. 185/2008 (le cui modalità attuative erano recate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2021, prot. n. 338266/2021) prevedeva inoltre un regime di riallineamento/affrancamento dei **maggiori valori impliciti delle partecipazioni di controllo** iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa di operazioni straordinarie (tanto fiscalmente neutrali - come fusioni, scissioni o conferimenti – quanto fiscalmente realizzative – come la cessione di azienda o di partecipazioni) .

In particolare, tale regime consentiva il riconoscimento fiscale dei maggiori valori impliciti delle partecipazioni di controllo a **condizione** che tali maggiori valori risultassero iscritti, in modo autonomo, nel **bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa ovvero altre attività immateriali**, applicando su tali maggiori valori l'**imposta sostitutiva del 16%**.



RIASSUMENDO

	Regime ordinario di riallineamento	Regime derogatorio di riallineamento
PROFILO SOGGETTIVO	Società conferitaria, incorporante/risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione	Società conferitaria, incorporante/risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione
PROFILO OGGETTIVO	Immobilizzazioni materiali e immateriali	Avviamento, Marchi e Altre attività immateriali – Crediti – Altre attività
TEMPISTICHE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE	Esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o al più tardi in quella del periodo d'imposta successivo	Esercizio dell'opzione con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione
DECORRENZA DEL RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI	Dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione	Dal periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva e agli effetti dell'ammortamento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello del versamento
AMMORTAMENTO MAGGIORI VALORI	Regole ordinarie	<ul style="list-style-type: none">• Ammortamento di avviamento e marchi in 5 esercizi, anziché 18 esercizi;• Ammortamento di attività immateriali nel limite della quota imputata in conto economico.
PERIODO DI SORVEGLIANZA - RECAPTURE	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA	12% - 14% - 16% (a scaglioni)	16% - 20% - aliquota ordinaria
MODALITÀ DI VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento rateale (30% - 40% - 30%)	Unica soluzione
PERMANENZA DEL REGIME	permanente	permanente



Riallineamento dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie

Dott. Gian Marco Committeri

Presidente Commissione Imposte dirette – Operazioni Straordinarie

2 aprile 2025



Il riallineamento dei maggiori valori

Con la riforma fiscale, nell'ambito degli interventi relativi alla fiscalità delle operazioni straordinarie, sono stati fatti importanti interventi in merito al tema di nostro interesse, ossia i regimi di riallineamento dei maggiori valori emersi in esito ad operazioni straordinarie.

Criterio direttivo: Art. **6 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega fiscale)**, concernente la *“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”*.

Il decreto legislativo n. 192/2024, in attuazione delle Legge delega fiscale, ha introdotto nella normativa nazionale il **c.d. regime di affrancamento unico** ovvero, **l'unico regime di affrancamento** oggi disponibile e contenuto nell'art. 176 co. 2-ter del TUIR. Il nuovo regime si applica, su opzione, in relazione alle operazioni effettuate a partire dall'**1 gennaio 2024**.



Il riallineamento dei maggiori valori

Al fine di comprendere appieno la portata delle modifiche è opportuno soffermarsi brevemente sulla diverse discipline che si possono suddividere in due macro aree:

REGIMI PREVISTI PER LE OPERAZIONI EFFETTUTE FINO AL 31/12/2023

- **Disciplina ordinaria** ex. art. 176, comma 2-ter TUIR (previgente);
- **Disciplina derogatoria** ex. art. 15, co. 10, 10-bis e 10-ter D.L. n. 185 del 2008.

REGIME PREVISTO PER LE OPERAZIONI EFFETTUTA DALL'01/01/2024

- **Disciplina unica** prevista dall'art. 176, comma 2-ter TUIR (nuova formulazione).



REGIMI PREVISTI PER LE OPERAZIONI EFFETTURE FINO AL 31/12/2023

Disciplina ordinaria ex. art. 176, comma 2-ter TUIR (previgente)

- Le categorie di beni potenzialmente affrancabili sono tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali affluite nella sfera patrimoniale della conferitaria, beneficiaria o incorporante (compreso l'avviamento). Il riallineamento può avvenire anche in via parziale.
- L'opzione può essere esercitata dalla conferitaria, beneficiaria o incorporante, nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui è stata posta in essere l'operazione oppure nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta successivo.

Disciplina derogatoria ex. art. 15, co. 10, 10-bis, 10-ter e 11 D.L. n. 185 del 2008.

- I beni potenzialmente affrancabili sono i marchi, l'avviamento e altre attività immateriali nonché immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante. Il riallineamento può avvenire anche in via parziale.
- L'opzione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva.



REGIMI PREVISTI PER LE OPERAZIONI EFFETTUTE FINO AL 31/12/2023

Disciplina ordinaria ex. art. 176, comma 2-ter TUIR (previgente)

- È prevista un'imposta sostitutiva a scaglioni del 12%, 14% e 16%. Il versamento dovrà avvenire in tre rate annuali (30%, 40% e 30%).
- La decorrenza dei maggiori importi (maggiori ammortamenti) è prevista dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione (coincidente con il versamento della prima rata).
- I maggiori ammortamenti sono deducibili secondo le regole ordinarie.

Disciplina derogatoria ex. art. 15, co. 10, 10-bis, 10-ter e 11 D.L. n. 185 del 2008.

- Era prevista un'imposta sostitutiva pari al 16% per le attività immateriali, 20% per i crediti e l'aliquota ordinaria per le restanti attività. Il versamento doveva avvenire in un'unica soluzione.
- Dal periodo successivo a quello in cui viene versata l'imposta sostitutiva.
- I maggiori ammortamenti erano deducibili in cinque periodi d'imposta.



REGIMI PREVISTI PER LE OPERAZIONI EFFETTUTE FINO AL 31/12/2023

**Disciplina ordinaria ex. art. 176, comma 2-ter
TUIR (previgente)**

**Disciplina derogatoria ex. art. 15, co. 10, 10-bis,
10-ter e 11 D.L. n. 185 del 2008.**

- Per le acquisizioni di partecipazioni mediante operazioni fiscalmente neutrali o realizzative, il riconoscimento di avviamento e altri asset immateriali della società partecipata era possibile purché il maggior valore emerga dal bilancio consolidato della capogruppo. Anche in questo caso «recupero» in termini di maggiori ammortamenti deducibili in cinque periodi di imposta. Imposta sostitutiva IRES/IRAP del 16%. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo al versamento dell'imposta sostitutiva.



REGIMI PREVISTI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 31/12/2023

Disciplina ordinaria ex. art. 176, comma 2-ter TUIR (previgente)

- Il riallineamento non può avvenire in maniera selettiva ma per categorie omogenee di beni materiali (mentre per le immobilizzazioni immateriali questa regola non trova applicazione, art. 1, comma 2 del D.M. 25 luglio 2008).
- È prevista una normativa antielusiva che si applica nel caso di realizzo del bene riallineato prima del quarto periodo d'imposta successivo all'opzione (c.d. *recapture* nel periodo di sorveglianza).

Disciplina derogatoria ex. art. 15, co. 10, 10-bis, 10-ter e 11 D.L. n. 185 del 2008.

- Non era previsto alcun obbligo di riallineamento per categorie omogenee.
- Anche per questo regime, la prassi dell'Agenzia (circolare n. 28/E/2009) ha ritenuto applicabile il c.d. *recapture* nel periodo di sorveglianza.



CONSIDERAZIONI IN MERITO AI PREVIGENTI REGIMI

Nel corso degli anni questi regimi hanno determinato significativi arbitraggi perché c'era una forte convenienza ad utilizzare queste disposizioni soprattutto per le grandi imprese.

È indubbio che, soprattutto nei periodi di imposta di cui i tassi di interesse erano bassi questa disciplina risultava molto interessante. Del resto, chi effettua i calcoli di convenienza non può non tener conto anche del tasso di sconto ed è noto che a lungo il tasso d'interesse è stato sostanzialmente negativo o prossimo allo zero.

In questa situazione la previsione ha avuto grande appeal oggi probabilmente ne ha meno (per effetto della crescita del tasso d'interesse), domani non potrà averne perché la norma è stata abrogata.



CONSIDERAZIONI IN MERITO AI PREVIGENTI REGIMI

L'altra disposizione (comma 10-*bis* e 10-*ter*) fu introdotta perché si disse che le norme esistenti agevolavano solo il riallineamento di determinate operazioni e non di altre: ecco, quindi, la previsione della agevolazione anche per l'acquisto di partecipazioni.

Veniva sottolineato che quando si acquisiscono partecipazioni ho avviamenti, marchi e quant'altro impliciti nel valore della partecipazione, ma non ho nulla in contabilità da poter riallineare.

Per risolvere questo problema vengono introdotti nel previgente art. 15 i commi 10-*bis* e 10-*ter* che prevedono:

- il pagamento di una imposta sostitutiva (sempre) del 16 % sui maggior valori relativi alle immobilizzazioni immateriali (come per il resto dell'art. 15);
- a condizione (tuttora vigente) che maggiori valori di cui parlavamo emergano da un bilancio consolidato del gruppo.



COSA È CAMBIATO CON L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE?

Cambiano molte cose ed avviene una razionalizzazione del «sistema» con sostanziale eliminazione dei rischi di «arbitraggio fiscale» così come indicato nella Legge delega al fine di creare una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme valido per ogni fattispecie in cui, a prescindere dall'origine, si manifestano divergenze tra valori fiscali e contabili.

È stato correttamente osservato in dottrina che «la Delega ha scelto di “conservare” la facoltà di riallineamento tra valori fiscali e contabili e ciò non era scontato. Infatti, in linea teorica sarebbe stato anche possibile, ad esempio, rinunciare a tale facoltà e dare immediata rilevanza fiscale, magari “diluata” nel tempo, alle differenze derivanti da operazioni straordinarie o dal passaggio dagli standard contabili nazionali a quelli internazionali e viceversa (nonché in caso di introduzione di un nuovo principio contabile) o, più facilmente, mantenere la neutralità per le prime ed attribuire rilevanza fiscale alle seconde».



COSA È CAMBIATO CON L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE?

PRIMA NOVITÀ – Innalzamento dell'aliquota e gestione autonoma per IRES ed IRAP

L'imposta sostitutiva:

- viene innalzata al **18% per l'IRES** ed al **3% per l'IRAP**, più eventuali addizionali e maggiorazioni eventualmente previste (in misura piena);
- non ci sono più gli scaglioni;
- viene resa autonoma per IRES ed IRAP;
- l'imposta dovrà essere versata in un'unica soluzione.

Quindi, si può aderire a due riallineamenti diversi e autonomi. L'ambito oggettivo rimane immutato perché si parla sempre di immobilizzazioni materiali e immateriali. Resta, quindi, ferma tutta la prassi al riguardo emanata.

L'effetto del riallineamento (maggiori ammortamenti) **decorrere dal periodo d'imposto nel corso del quale è esercitata l'opzione.**



COSA È CAMBIATO CON L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE?

SECONDA NOVITÀ – Si può fare nella dichiarazione dei redditi del medesimo esercizio e non più entro il secondo esercizio successivo

L'esercizio dell'opzione può essere effettuato esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'operazione.

TERZA NOVITÀ – Non più versamento rateale

L'altra novità è che **non è più previsto il versamento rateale**. Nel previgente comma 2-ter il versamento rateale era, invece, obbligatorio. In questo caso l'imposta sostitutiva dovrà essere versata in **unica soluzione** entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.



COSA È CAMBIATO CON L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE?

QUARTA NOVITÀ – Rimodulazione del meccanismo del «recapture»

Il meccanismo di *recapture* viene rimodulato.

Con la nuova formulazione della norma, in caso di realizzo entro il terzo periodo successivo dall'esercizio dell'opzione, è previsto che *«il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte»*.

Nella relazione illustrativa del D.lgs. 192/2024, è indicato che *«in considerazione della circostanza per cui l'imposta sostitutiva è stata identificata in maniera separata ai fini IRES e IRAP (oltre che in relazione alle addizionali e maggiorazioni specifiche), l'attivazione della recapture rule determina la possibilità di utilizzare in compensazione quanto già versato con riferimento alle corrispondenti imposte considerate singolarmente»*.



COSA È CAMBIATO CON L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE?

QUINTA NOVITÀ – Possibile anche per singoli beni (non più necessario effettuarlo per “categorie omogenee”)

La nuova formulazione consente di fare il riallineamento in relazione ai singoli beni dell'attivo. Si può, quindi, operare un riallineamento anche parziale dei singoli elementi dell'attivo.

Come indicato nella relazione illustrativa, «le divergenze si determinano confrontando il valore iscritto in bilancio, successivamente all'operazione di riorganizzazione aziendale, con il valore fiscale precedentemente riconosciuto dei medesimi elementi del patrimonio aziendale. Ne consegue che potrà essere operato il riallineamento anche in relazione alle divergenze di valore già esistenti prima del momento in cui è stata posta in essere una delle operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrale».

SESTA NOVITÀ – Unicità del regime (abrogazione di tutte le altre discipline)

L'altro tassello importante della riforma è che il nuovo regime di riallineamento sarà unico e disciplinato dal comma 2-ter perché vengono abrogate le due disposizioni derogatorie precedentemente illustrate.



COSA È CAMBIATO CON L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE?

SETTIMA NOVITÀ – Decorrenza e norme transitorie

L'art. 13 del D.lgs. N. 192/2024 disciplina la decorrenza e norme transitorie delle novità in materia.

Come segnalato, per quanto riguarda la decorrenza, il nuovo (ed unico regime) si applica alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024**.

La relazione illustrativa fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito a tali aspetti.

Per le operazioni che sono state effettuate entro il 31 dicembre del 2023 continua ad applicarsi la normativa vigente e quindi il previgente art. 176 c. 2-ter TUIR. Riferendoci ad operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 2023, purché prima del 1° gennaio 2024, l'esercizio dell'opzione può essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 o nel successivo.



COSA È CAMBIATO CON L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE?

SETTIMA NOVITÀ – Decorrenza e norme transitorie

Per le operazioni effettuate a partire dall'1 gennaio 2024, si applicherà solo ed esclusivamente il nuovo regime unico previsto dall'art. 176 co. 2-ter TUIR.

In passato ci si interrogava relativamente alla norma sulla decorrenza dell'abrogazione delle norme derogatorie prima illustrate (articolo 15, comma 10, 10-*bis* e 10-*ter*) relativamente ai soggetti con periodo di imposta non solare.

Oggi, come esplicitato dall'art. 13, co. 1, lett. b del d.lgs. N. 192/2024, i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.



Conclusioni

Sulla convenienza è tutto ormai chiaro.

I calcoli di convenienza dipendevano, prevalentemente, da una serie di variabili di natura economica (l'aliquota dell'imposta sostitutiva, la prospettiva di avere o non avere redditi in futuro il periodo in cui andare a effettuare gli ammortamenti sui maggiori valori fiscali, il tasso d'interesse).

Indiscutibilmente, oggi, con un'aliquota del **18% (Ires)** cui va aggiunto il **3% (per Irap)** più le maggiorazioni e le addizionali (ad es. il settore finanziario applicherà le addizionali regionali Irap) qualsiasi ragionamento sulla convenienza viene sostanzialmente meno.

Merita ricordare che nella Relazione illustrativa al Decreto si legge anche che *“la misura dell'imposta sostitutiva si colloca all'interno di un periodo in cui è ancora in atto la fase di piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi. La scelta di tale misura, pertanto, non potrà prescindere dal livello che tali aliquote assumeranno al termine del processo di recepimento dell'intera riforma” (IRES duale).*



Conclusioni

Si può dire che siamo in presenza di una norma che mira esclusivamente alla **semplificazione e alla riduzione degli adempimenti amministrativi**. Infatti, con l'attuale disciplina, le uniche variabili rilevanti riguardano la riduzione delle complessità di gestione di un doppio binario tra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti.

È da accogliere con favore l'efficacia del riallineamento già dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione (maggiori ammortamenti). In questo modo si evitano disallineamenti dovuti a differenti termini di efficacia dell'operazione (civilistica e fiscale).

Se noi invece andiamo alle operazioni di cui si sono occupati prima i colleghi, cioè alle *first e last adoption*, notiamo che gli effetti decorrono dal periodo d'imposta in cui avviene la transizione ai diversi principi contabili ovvero un anno prima rispetto a quanto previsto dal nuovo comma 2-ter.

È opportuno ragionarci perché nell'ambito della medesima operazione straordinaria noi potremmo avere l'applicazione di entrambe le norme (2-ter e *transition*) per cui ci troveremo a monitorare asset il cui riallineamento ha una certa decorrenza ed asset il cui riallineamento ne ha una diversa.



Conclusioni

Altra cosa sulla quale bisognerebbe si è discusso riguarda la disciplina transitoria dell'art. 15 perché sembrava che vi era una diversa decorrenza fra il nuovo comma 2-ter dell'art. 176 e quella che invece è la decorrenza della abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 15.

I problemi nascevano dal fatto che nell'andare a scrivere queste norme transitorie spesso bisogna fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto che, però, non è nota a priori.

Con la formulazione dell'art. 13, co. 1, lett. b del d.lgs. N. 192/2024, i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.



Il nuovo regime di riallineamento Decorrenza e regime transitorio Considerazioni conclusive

Dott. Paolo Petrangeli

Commissione IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D'IMPRESA IAS ADOPTER



Decorrenza

Le disposizioni che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

Art. 10 – disciplina delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili.

Art. 11, commi 1 e 2 – regimi di riallineamento.

Per i contribuenti con esercizio solare: dal 2024
Per i contribuenti a cavallo: l'esercizio che inizia nel 2024 (ad esempio: l'esercizio 1 luglio 2024 – 30 giugno 2025)



Decorrenza

Le disposizioni che non si applicano più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

Artt. 7-bis, comma 3, e 13 del D.Lgs. n. 38 del 2005.

L'articolo 13 prevedeva:

1) La sterilizzazione degli effetti fiscali delle principali rettifiche operate in sede di FTA: a) Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili (ad esempio eliminazione dei costi d'impianto e d'ampiamiento o il ripristino del valore dell'avviamento); b) L'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento, considerati dedotti (ad esempio riduzione del fondo TFR).

Segue ...



Decorrenza

Le disposizioni che non si applicano più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

2) La possibilità, in sede di FTA, di mantenere il precedente criterio fiscale «Lifo» per la valutazione delle rimanenze finali dei beni fungibili, pur avendo adottato contabilmente un diverso criterio previsto dai principi contabili internazionali.

3) La possibilità, in sede di FTA, di mantenere il precedente criterio fiscale del costo per la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, pur avendo adottato contabilmente il diverso criterio dei corrispettivi pattuiti.

L'articolo 7-bis, comma 3, prevedeva la possibilità di applicare le disposizioni dell'articolo 13 e quelle dell'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 anche all'ipotesi di passaggio dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali OIC (c.d. LTA).



Transitorio

Rientro in quote costanti delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali

Le divergenze tra valori contabili e valori fiscali derivanti dall'esercizio delle opzioni, in sede di FTA, per mantenere il precedente criterio «Lifo» per la valutazione fiscale delle rimanenze finali dei beni fungibili e per mantenere il precedente criterio del costo per la valutazione fiscale delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, nell'importo risultante alla data di inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti solari), concorrono in cinque quote costanti alla formazione del reddito imponibile del suddetto periodo d'imposta (2024) e dei quattro successivi.



Decorrenza

Le disposizioni che non si applicano più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

Art. 15, commi da 1 a 12-bis, del D.L. n. 185 del 2008, il quale conteneva:

- 1) La previgente disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di FTA o di loro variazione (ora contenuta nel nuovo articolo 10);
- 2) La previgente disciplina di riallineamento delle differenze del punto 1) con il metodo del saldo globale o con quello delle singole fattispecie (ora contenuta nel nuovo articolo 11);
- 3) Il regime di riconoscimento fiscale, a seguito di operazioni straordinarie, con l'aliquota del 16% e in deroga al disposto del comma 2-ter dell'art. 176 del Tuir, dei maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali;



Decorrenza

Le disposizioni che non si applicano più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

- 4) Il regime di riconoscimento fiscale, a seguito di operazioni straordinarie, dei maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle immateriali con applicazione delle aliquote ordinarie o dell'aliquota del 20% se i maggiori valori riguardano i crediti;
- 5) Il regime di riconoscimento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

I commi da 10 a 12 dell'articolo 15 in esame non trovano comunque applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.



Decorrenza

Le disposizioni che non si applicano più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

Art. 13-bis, commi da 5 a 8, del D.L. n. 244 del 2016, il quale disciplinava (con disposizioni analoghe a quelle degli articoli 15 D.L. 185/2008 e 13 D.Lgs. 38 del 2005) la prima applicazione dei principi contabili nazionali (introduzione dei nuovi OIC), nonché i casi di variazioni degli OIC già esistenti e di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa (passaggio da micro-imprese a soggetti OIC adopter o viceversa).

Resta ferma la particolare disciplina previgente (comma 5, lett. a e b), fino alla loro estinzione, degli strumenti finanziari derivati, differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, i quali, se non iscritti nel bilancio del 2015, assumono rilievo reddituale al momento del realizzo, ovvero, se iscritti, si applica il previgente art. 112 Tuir (**norma di carattere transitorio**).



Decorrenza

Le disposizioni che non si applicano più a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

Art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplinava lo specifico regime di riallineamento delle divergenze derivanti dalle deduzioni extracontabili effettuate tramite il quadro EC.

Essendo oramai trascorso molto tempo dal venir meno della possibilità di effettuare deduzioni extracontabili è plausibile che le divergenze residue non ancora riallineate o riassorbite riguardino un novero circoscritto di fattispecie.



Decorrenza

Le disposizioni che si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024

Art. 11 comma 3 – nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento con il metodo del saldo globale, i maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, possono essere riconosciuti soltanto ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'art. 176 Tuir.

Art. 12 – riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie.

Il riferimento alle operazioni effettuate dovrebbe riguardare l'efficacia giuridica e reale di tali operazioni.



Regime transitorio

Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente al 1° gennaio 2024, l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva può essere effettuato secondo le previgenti regole previste nel precedente testo dell'art. 176, comma 2-ter, Tuir.



Relazione illustrativa: è stata eliminata la precedente previsione dello schema di decreto che consentiva di applicare le vecchie regole solo nella dichiarazione relativa all'esercizio 2023. In considerazione delle segnalazioni della Commissione Camera dei Deputati e della data di effettiva entrata in vigore del decreto, è stata ripristinata la facoltà di esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva, se già non esercitata nella dichiarazione del periodo d'imposta 2023, anche in quella del periodo d'imposta successivo.



Regime transitorio

L'imposta sostitutiva eventualmente versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione della normativa previgente (art. 1, c. 2 e 4, D.M. 30.07.2009), è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 11 qualora la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta ovvero può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Situazione da
risolvere

Un soggetto che inteso operare il riallineamento con effetti dal 2024, applicando le norme sul riallineamento previgenti, dovrebbe avere versato entro il 30 giugno 2024 l'imposta sostitutiva il cui ammontare, tuttavia, una volta entrate in vigore le nuove norme, è risultato non più corrispondente a quella dovuta in base all'art. 11 del decreto.



L'imposta sostitutiva già versata può essere computata in diminuzione di quella dovuta in base alla nuova disciplina sul riallineamento secondo la quale l'imposta è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. E' comunque garantita la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata o di utilizzarne il relativo importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, rinunciando alla possibilità di effettuare il riallineamento secondo le nuove regole.



Decorrenza

Due diversi criteri di decorrenza delle norme tra cambio set contabile e informativo ed operazioni straordinarie



La questione riguarda i soggetti con esercizio a cavallo. Esempio: soggetto con periodo d'imposta 01/07/2023 – 30/06/2024, effettua un'operazione di riorganizzazione aziendale che determina transizione ad altri principi contabili (ad esempio, soggetto IAS/IFRS che incorpora soggetto OIC), realizzata nel maggio 2024



Vi è una FTA implicita per la quale non è consentito l'esercizio dell'opzione per il regime del riallineamento di cui agli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 192 del 2024, applicabile, invece, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Vi è un'operazione di riorganizzazione neutrale che, in quanto posta in essere successivamente al 01/01/2024, consente l'accesso all'elisione delle divergenze tra valori contabili e fiscali, mediante le disposizioni di cui all'attuale articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



**FONDAZIONE
TELOS**
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Grazie per l'attenzione!